



**COMUNE DI REGGIO CALABRIA**  
 UNITA' ORGANIZZATIVA I° livello CULTURA IMMAGINE TURISMO

**CAPITOLATO SPECIALE**

**GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA TEATRO COMUNALE  
 “ FRANCESCO CILEA”.**

**PREMESSA**

Il Comune di Reggio Calabria intende affidare, mediante procedura aperta (asta pubblica), i servizi di accoglienza, presso il Teatro comunale “ Francesco Cilea”, nel periodo Novembre 2008 – Luglio 2009.

**ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

Il servizio oggetto dell'appalto consiste nella gestione del controllo e coordinamento dell'ingresso al pubblico presso il Teatro e si articola in:

- ❖ Servizio ed assistenza per il pubblico
- ❖ Gestione del guardaroba
- ❖ Assistenza alla distribuzione del materiale pubblicitario, programmi di sala etc
- ❖ Controllo delle uscite di sicurezza

**ART. 2 ATTIVITA' E DURATA**

**I servizi di sala e di guardaroba sopradetti** comprendono, indicativamente, le seguenti attività:

- ❖ presenza e vigilanza durante l'apertura e lo svolgimento di spettacolo per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e la conservazione dei beni;
- ❖ accompagnamento e assistenza del pubblico;
- ❖ controllo degli abbonamenti e dei biglietti
- ❖ attuazione delle disposizioni che verranno di volta in volta impartite sulla base delle necessità delle singole iniziative;
- ❖ ritiro degli effetti personali degli spettatori;
- ❖ consegna agli spettatori del numero relativo a ciascun effetto affidato in custodia;
- ❖ sistemazione degli effetti sugli appositi appendiabiti o ripiani per cappelli o portaombrelli, dopo aver applicato a ciascuno di essi la relativa contromarca.
- ❖ distribuzione materiale pubblicitario

Gli addetti dovranno indossare, nell'espletamento del servizio, idonea divisa preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale, fornita a cura e spese della ditta. Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e cortesia e svolto da personale di età e presenza adeguata alle mansioni e, salvo imprevisti, dovrà essere svolto sempre dalle stesse persone al fine di assicurare continuità e professionalità al servizio stesso. L'Amministrazione comunale avrà la facoltà di sospendere il servizio ovvero annullarlo per cause non dipendenti dalla propria volontà ed imprevedibili

senza dovere alcun compenso aggiuntivo alla ditta oltre il pattuito, con riserva di riutilizzo delle prestazioni in favore dell'Amministrazione comunale, senza alcun onere aggiuntivo a carico della stessa Amministrazione. Sarà cura, per quanto sopra, dell'Amministrazione comunale dare tempestiva comunicazione alla ditta aggiudicataria.

**Il servizio, che dovrà essere effettuato con minimo di venti unità,** dovrà iniziare almeno 60 minuti prima dell'orario fissato per l'apertura della sala e si concluderà a completamento del deflusso del pubblico. Tra gli addetti dovrà essere individuato un responsabile il quale, a sua volta, dovrà riferirsi al responsabile individuato dall'Amministrazione comunale.

**Il Servizio di assistenza al servizio di biglietteria** sarà espletato con l'utilizzo di una unità che svolgerà, nei tempi e con le cadenze previste dall'Amministrazione comunale, tali funzioni nelle postazioni allestite presso il Teatro.

**La ditta aggiudicataria** dovrà indicare il nominativo di un Coordinatore Responsabile autorizzato ad intrattenere i rapporti con l'Amministrazione comunale.

**Il personale operante** dovrà essere a conoscenza delle misure generali **antincendio** previste per i luoghi di spettacolo.

**Tutto il personale** dovrà essere adeguatamente informato **dei piani di evacuazione**, al fine di operare anche a tutela della salvaguardia del pubblico.

**Almeno otto unità** del personale utilizzato nel servizio di sala dovrà essere in possesso di specifica formazione antincendio con attestato di idoneità tecnica, al fine di formare una squadra di prevenzione e protezione antincendio che si occupi del controllo delle vie d'esodo e per l'attivazione del piano di evacuazione.

Il contratto ha decorrenza dal mese di novembre 2008 e cesserà il 31 luglio 2009.

### **ART. 3 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELLA DITTA**

La Ditta è sempre responsabile, sia verso l'Amministrazione Comunale sia verso terzi, dell'esecuzione dei servizi assunti. E', altresì, responsabile dell'operato e del contegno del personale utilizzato e degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati sia dall'uso dei mezzi o strumenti, sia verso il Comune che verso terzi.

La Ditta che assume l'appalto di cui al presente capitolato dovrà, altresì, dichiarare di aver preso perfetta conoscenza della struttura, prima dell'accettazione e della sottoscrizione del contratto d'appalto e di essere a conoscenza della normativa in materia della sicurezza dei lavoratori.

Per l'esecuzione dei servizi, la ditta si avvale di personale dalla stessa utilizzato e retribuito nel rispetto della normativa e sotto la propria responsabilità.

Sarà a carico della ditta trasmettere all'Amministrazione comunale l'elenco completo di dati anagrafici del personale impiegato per i servizi richiesti con l'indicazione del responsabile degli stessi. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere, ad insindacabile giudizio, la sostituzione di eventuale personale ritenuto inadeguato a svolgere il servizio cui è stato preposto dalla ditta.

La ditta si impegna a rispettare tutte le norme relative agli obblighi previdenziali ed assistenziali verso il proprio personale, le norme antinfortunistiche e di sicurezza, di protezione dei lavoratori con specifico riferimento ai locali di pubblico spettacolo, gli obblighi fiscali vigenti in Italia.

**ART. 4 - DANNI ED ASSICURAZIONE**

Ogni eventuale sinistro che si verificasse nell'espletamento del servizio od operazioni ad esso collegate ai danni dell'Amministrazione comunale per fatto o colpa dei lavoratori utilizzati è a totale carico della ditta che si obbliga a risarcirlo integralmente su richiesta scritta e documentata all'Amministrazione comunale.

Per la copertura dei rischi di cui al comma precedente, la ditta aggiudicataria si impegna a presentare prima dell'inizio dei servizi copia di polizza assicurativa con massimali non inferiori ad € 500.000,00.

**ART. 5 - IMPORTO**

L'importo a base d'asta, per i servizi di cui all'art. 1, è determinato in €. 130.000,00 oltre IVA. Gli oneri di sicurezza relativi alle interferenze sono pari a 0 (zero). L'ammontare del corrispettivo sarà calcolato sulla base del prezzo offerto.

**ART. 6 - MODALITA' D'APPALTO**

Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata sul totale dei servizi offerti secondo i criteri di cui all'art. 3 del disciplinare di gara ai sensi dell'art. 83, del D.lgs 163/2006, fatti salvi gli effetti di quanto previsto dall'art 9 del disciplinare di gara.

**ART. 7 - MODALITA' DEI PAGAMENTI**

L'Amministrazione provvederà al pagamento in favore della ditta aggiudicataria a rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della corretta esecuzione del servizio.

**ART 8 - DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

L'attività del Teatro comunale, nel periodo al quale è riferito il presente appalto, è costituita, in via indicativa, da n. 65 serate (Prosa, concerti, opere liriche, altri spettacoli).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di organizzare durante lo stesso periodo ulteriori manifestazioni; in tal caso il corrispettivo per ciascuna iniziativa sarà determinato come segue: Prezzo offerto ÷ 65.

**ART. 9 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

La Ditta provvederà alla formazione ed informazione del personale di sala e guardaroba sui sistemi connessi ai piani d'emergenza, nonché agli eventuali aggiornamenti che si renderanno necessari.

**ART. 10 - CAUZIONI**

La Ditta aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente appalto, una garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, sulla base "del 10 per cento dell'importo contrattuale". In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante. Detta cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto.

**ART. 11 - PENALITA'**

L'Appaltatore, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è oggetto di penalità quando:

- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- non ottempera alle prescrizioni del contratto in ordine alla documentazione da presentare, agli orari e ai tempi da osservare per il servizio prestato.

**ART. 12 - IMPORTO DELLE PENALITA'**

L'Amministrazione ha facoltà di applicare le penalità qualora in occasione dei controlli effettuati vengano rilevate inadempienze riguardanti assenze degli operatori o negligenze e non adempimento di quanto prescritto nel presente capitolato.

Fermi restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro sette giorni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia a tali incombenze nel termine prefissato o fornisca elementi giudicati inidonei a giustificare quanto contestato, sarà disposto, a titolo di penale, quanto segue:

- per mancata o ritardata effettuazione di spettacolo o manifestazione per il quale sono, comunque, previsti contrattualmente pagamenti, penali o rimborsi o che hanno costituito motivo di risarcimento economico a terzi, le spese derivate all'Amministrazione Comunale, per causa dell'appaltatore, saranno a questi addebitate;
- per mancata effettuazione di spettacolo o manifestazione si applicherà la penale di € 3.000,00;
- per ritardata effettuazione di spettacolo o manifestazione si applicherà la penale di € 500,00;
- per mancata prestazione oraria si applicherà la penale di quattro volte l'importo orario per il numero del personale previsto;
- per ritardata prestazione oraria si applicherà la penale di due volte l'importo orario per il numero del personale previsto.

L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla terza nel corso dell'appalto, determina l'immediata sospensione dei compensi pattuiti, la conseguente trattenuta della somma residua e potrà comportare la risoluzione del contratto stesso.

**ART. 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITA'**

L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti dell'Appaltatore dipendenti dal contratto. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione. In tali casi dovrà avvenire l'integrazione dell'importo della cauzione così come previsto dal presente capitolato. Le penalità sono notificate all'affidatario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.

**ART. 14 - RISOLUZIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE E SOSPENSIONE**

Il rapporto con la ditta si intenderà risolto di diritto qualora, per cause riconosciute di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta, gravi e giustificati motivi non si potessero tenere gli spettacoli previsti. In

tali casi le parti non procederanno ad alcuna richiesta economica a titolo di risarcimento e si considereranno reciprocamente tacitate.

**ART. 15 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D'IMPRESE**

Alla gara saranno ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate che dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

Nell'ipotesi in cui il servizio sia aggiudicato ad una associazione temporanea di imprese è fatto obbligo all'impresa capogruppo, il cui responsabile sarà ritenuto unico referente per l'Amministrazione Comunale, di dimostrare alla scadenza di giorni sette, che tutte le imprese in associazione partecipano all'esecuzione del servizio.

**ART. 16 - CONTROVERSIE**

Il Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie è il foro di Reggio Calabria; è espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Li            Reggio Calabria

Il Dirigente  
D.ssa Maria Luisa Spanò